
5. Indirizzi agli Enti dipendenti e alle Società partecipate

5.1 Indirizzi per gli Enti Strumentali

Gli Enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto, concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati nel presente documento, attraverso:

- a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
- b) il raggiungimento del pareggio di bilancio;
- c) l'assicurazione di un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi.

Obiettivo a) "*contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale*".

In particolare il raggiungimento di tale obiettivo sarà perseguito attraverso le seguenti misure:

1. Tendenziale mantenimento del contributo di funzionamento agli enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2021. Inoltre, si prevede per il triennio 2022-2024 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale. In particolare a tale regola possono derogare quei soggetti che, per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta quello costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n. 296/2006.
2. Variazioni al Budget annuale. Gli Enti che nel corso dell'anno per effetto di variazioni ai servizi, devono aggiornare il Piano delle attività, devono dare atto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali originate da detti aggiornamenti. Nel caso in cui il budget economico subisca variazioni nel Volume della produzione o nei Costi di ammortamento, indotta da una variazione del Piano degli investimenti, per un importo complessivo e in valore assoluto fino a 500.000,00 euro, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale, accompagnate da una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione delle conseguenze che le stesse producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente. Nel caso in cui l'importo delle variazioni del Volume della produzione e dei Costi di ammortamento, superi anche cumulativamente e in valore assoluto la somma di 500.000,00 euro, l'organo di amministrazione predispone la variazione, unitamente alla relazione illustrativa nonché al Piano di attività aggiornato e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori. La Giunta, avendo acquisito uno o più pareri da altri soggetti per l'approvazione del Bilancio preventivo procederà a comunicare l'avvenuta approvazione della variazione a tali soggetti.
3. Variazioni al Piano degli investimenti. Gli Enti nel corso dell'anno possono apportare variazioni al Piano degli investimenti nelle seguenti ipotesi:
 - a) acquisizione di nuove risorse ;
 - b) necessità di programmare nuovi investimenti urgenti non previsti;
 - c) in occasione dell'adozione del bilancio di esercizio e a seguito della rendicontazione degli investimenti effettuati.

Ogni altra variazione nello sviluppo temporale degli investimenti o della loro eventuale modifica di costo, sostituzione o cancellazione deve essere effettuata in sede di adozione del Bilancio preventivo e di un nuovo Piano degli investimenti.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle variazioni del Piano degli investimenti di cui alle ipotesi a) e b) non superi anche cumulativamente e in valore assoluto la somma di 500.000,00 euro, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale, accompagnate da una relazione predisposta dall'organo di amministrazione che illustra le stesse e i loro effetti economici sul budget. Nel caso in cui l'importo delle variazioni del Piano degli investimenti superi anche cumulativamente e in valore assoluto la somma di 500.000,00 euro, l'organo di amministrazione predispose la variazione, e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori. La Giunta, avendo acquisito uno o più pareri da altri soggetti per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Piano degli investimenti, quale allegato necessario al bilancio, procederà a comunicare l'avvenuta approvazione della variazione a tali soggetti.

4. La Giunta detta disposizioni in materia di destinazione dell'utile.
5. Partecipazioni societarie. Gli Enti dipendenti adottano i propri Piani di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.).

Nel caso di superamento della spesa di personale di cui al punto 1, e in assenza di una specifica autorizzazione da parte della Giunta, il risparmio che non è stato conseguito dovrà essere assicurato attraverso la riduzione dei costi totali di produzione di cui alla lettera B del conto economico dell'articolo 2425 del codice civile, come dettagliato con apposita delibera di Giunta regionale.

Il risparmio dovrà essere determinato confrontando il costo totale di produzione dell'esercizio in corso con quello dell'esercizio n-1, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle voci di cui ai punti 1 e 2. Inoltre al fine di eliminare l'incidenza di costi di natura eccezionali di cui all'art. 2427, comma 1 n. 13 cod. civ., anche questi devono essere sottratti dal computo del calcolo dei costi totali di produzione.

Obiettivo b) "*raggiungimento del pareggio di bilanci*". In sede di valutazione del pre-consuntivo, nell'ipotesi di una possibile perdita di esercizio, dovranno essere adottate misure atte a ripristinare l'equilibrio economico.

Obiettivo c) "*assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi*".

Nell'ipotesi in cui nel piano delle attività si prevede una significativa riduzione del livello delle prestazioni o servizi, l'amministratore dell'Ente, nella sua Relazione e in occasione dell'adozione del Bilancio preventivo e del pre-consuntivo, ne dovrà illustrare gli impatti economici.

Gli obiettivi di cui sopra si applicano alla Fondazione Sistema Toscana.

La Giunta regionale procederà per la Fondazione Sistema Toscana ad emanare apposita delibera annuale che impartisce indirizzi di dettaglio.

5.2 Indirizzi per le Società controllate dalla Regione Toscana

L'articolo 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), pone a carico sia delle società controllate che delle amministrazioni controllanti precisi obblighi in materia di personale.

In particolare, si tratta dell'obbligo per le società, di adottare e pubblicare provvedimenti contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, secondo i principi fissati dallo stesso art. 19 (commi 2 e 3) e dell'obbligo per l'amministrazione controllante di fissare, con propri provvedimenti, soggetti a pubblicazione, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle del personale (commi 5 e 7); dell'obbligo per le società controllate di garantire il concreto perseguimento - tramite propri provvedimenti ovvero in sede di contrattazione di secondo livello - degli obblighi fissati dalla amministrazione socia.

Per l'anno 2022 e per il successivo triennio 2022-2024 si individuano le seguenti misure da applicare a tutte le sue società controllate e che integrano le azioni di razionalizzazione rivolte alle società inserite nel Piano di razionalizzazione delle partecipate regionali, e in esso contenute:

1. Mantenere le spese di funzionamento e la spesa del personale allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di adottare soluzioni destinate a valorizzare la correlazione tra il personale e la relativa spesa e l'attività prodotta, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di bilancio.

2. Riduzioni significative del livello dei servizi e delle attività. Le società in house ARRR spa e Sviluppo Toscana spa devono illustrare gli impatti economici sui costi e sui ricavi nelle relazioni al Bilancio preventivo e in occasione della presentazione del pre-consuntivo nel caso di riduzioni significative del livello dei servizi e delle attività, dovute alla pandemia Covid-19.

3. Non procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi, salvo presentazione di un piano di risanamento finanziario.

4. Quantificare le risorse destinate alla contrattazione di secondo livello con riferimento ai risultati di esercizio, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale.

5. Adottare ed eventualmente aggiornare i regolamenti che definiscano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi sanciti nel comma 3, dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2011 e di effettuare pubblicazione sul sito aziendale.

6. Illustrare nella Relazione sul governo societario allegata al Bilancio l'evoluzione del rischio di crisi aziendale e le criticità che dovessero emergere dagli specifici programmi di valutazione.

7. Le società che nell'esercizio precedente hanno presentato risultati economici in perdita devono porre in essere azioni di contenimento dei costi di funzionamento.

8. Le società che presentano una situazione di squilibrio economico strutturale saranno interessate dalle azioni di razionalizzazione indicate nel *Piano di razionalizzazione delle partecipate regionali*.

9. Evidenziare nella Relazione sulla gestione allegata al Bilancio le azioni intraprese e il raggiungimento degli obiettivi posti in forza dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016.

Gli indirizzi di cui ai punti da 1 a 9 emanati in forza dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 si applicano alle seguenti società:

- Alatoscana Spa;
- Agenzia Regionale Recupero Risorse – A.R.R.R. Spa;
- Fidi Toscana Spa;

- Internazionale Marmi e Macchine Carrarafire Spa;
- Interporto Toscano "A.Vespucci" Livorno-Guasticce Spa;
- Sviluppo Toscana Spa

Tali indirizzi, diversamente dagli anni precedenti, non si applicheranno, nell'esercizio 2022, alle società Firenze Fiera Spa e Arezzo Fiere e Congressi, tenuto conto della mancata approvazione dei patti parasociali tra i soci pubblici per la definizione del controllo pubblico congiunto. Si veda per maggior dettaglio il Capitolo "Piano di razionalizzazione delle società partecipate". Per le suddette società fieristiche si prevede nel corso del 2022 un'analisi più approfondita delle ipotesi possibili di integrazione.

La Giunta regionale procederà per le società controllate ed in particolare per le società in house Sviluppo Toscana S.p.A. e A.R.R.R. S.p.A., ad emanare delibere annuali che impartiscono indirizzi di dettaglio e specifici in continuità con la DGR 385/2017.

Nelle seguenti società, in cui il controllo è condiviso con altri soci pubblici, in virtù della sottoscrizione di patto parasociale, gli indirizzi emanati in forza dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 saranno condivisi o modificati d'intesa con gli altri soci pubblici :

- Internazionale Marmi e Macchine Carrarafire Spa;
- Interporto Toscano "A.Vespucci" Livorno-Guasticce Spa.